



RG Nr. 1001/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati

Dr. Gianluca Alessio

Dr. Annalisa Multari

Dr. Annalisa Del Col

Presidente

Consigliere rel.

Giudice ausiliario della Corte di Appello

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4 dicembre 2017

Da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dal nuovo difensore Avv. ANTONELLA TOMASELLO (C.F.:TMSNNL60T52I207V, PEC:avv.antonella.tomasello@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura generale alle liti rep. N. 80974 rogito N. 21569 notaio CASTELLINI in ROMA del 21/07/2015,

appellante

Contro

_____, con sede legale in _____,
54, _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, _____ rappresentato e difeso, giusta procura allegata/calce al presente atto, dall'avv. Massimo Menegotto (C.F. MNG MSM 68E17 L840L – pec massimo.menegotto@ordineavvocativicenza.it), con domicilio eletto presso il suo studio di Vicenza (VI), Contrà Vescovado n. 8/b, il quale dichiara però di voler ricevere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 c.p.c., eventuali comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec sopra indicato;

appellata-appellante incidentale

0



AGENZIA DELLE ENTRATE già Equitalia Nord, contumace,

appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 723/17 notificata in data 20.11.17

In punto: opposizione avviso addebito

CONCLUSIONI

Per parte appellante

riformare la sentenza e confermare l'avviso di addebito con vittoria di spese di entrambi i gradi.

Per parte appellata – appellante incidentale:

1) in via principale:

- rigettare l'appello proposto dall'INPS in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, confermarsi la sentenza appellata;

2) in via incidentale principale:

in riforma della sentenza impugnata:

- accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui alla legge n. 196/1997, legge n. 53/2003 e D.Lgs n. 77/2005 in materia di alternanza scuola lavoro e, conseguentemente, l'inapplicabilità del D.Lgs n. 276/2003 in materia di somministrazione di manodopera per i motivi indicati in narrativa, così

come peraltro già eccepito in primo grado, e, conseguentemente, dichiararsi non dovute le somme richieste dall'INPS con l'avviso di addebito opposto, con conseguente suo annullamento e dichiarazione di illegittimità, nullità e comunque di inefficacia;

- condannare l'INPS alla rifusione integrale delle anticipazioni, spese e competenze del giudizio di primo grado, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e/o secondo equità e/o giustizia;

3) in via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello dell'INPS e di mancato

accoglimento della domanda che precede:

- rideterminare le sanzioni, somme aggiuntive e quant'altro e maturando dalla debenza al saldo, secondo quanto evidenziato al punto n. 6) della narrativa;

4) in ogni caso:

- con vittoria di spese, anticipazioni e competenze di questo grado di giudizio, liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



1. Con sentenza n. 723/17 il giudice del lavoro di Vicenza accoglieva l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS nei confronti della società _____

_____ per euro 9378,66, annullando l'avviso e compensando le spese di lite.

Il giudice in particolare rilevato che i rapporti di stage intercorsi tra la _____ e la società _____ poi sostituita da _____ società con sede in Svizzera, non erano regolari in quanto si trattava di soggetti non riconosciuti, né accreditati dalla legge italiana, tuttavia riteneva non provata dall'Inps la natura subordinata dei rapporti atteso che da quanto emerso in istruttoria si trattava di studenti presenti in cucina o in sala in ragione degli orari imposti dalla scuola, con compiti semplici e poi progressivamente variati in ragione della maggiore professionalità acquisita durante lo stage.

2. Avverso la sentenza proponeva appello l'Inps che contestava la decisione con due motivi.

Si costituiva a propria volta l'appellata società che contrastava l'appello proponendo in via incidentale appello sulla parte motivazionale della sentenza che aveva ritenuto irregolare la fattispecie, con conseguente compensazione delle spese di lite.

In ragione del litisconsorzio processuale del primo grado era concesso termine alle parti per integrare il contraddittorio con la notificazione dell'impugnazione anche alla Agenzia delle Entrate; adempimento cui provvedeva la parte appellante incidentale.

La Corte di Appello, all'esito della discussione, all'udienza del 24 ottobre 2019 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. L'Inps nel proporre appello censurava la sentenza impugnata con un primo motivo per contraddittorietà della decisione nel punto in cui il giudicante pur assimilando la fattispecie concreta alla somministrazione irregolare, tuttavia aveva ritenuto che l'onere della prova della natura del rapporto gravasse sull'Istituto a differenza di quanto deciso in causa analoga dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 61/17.

Con il secondo motivo contrastava l'interpretazione delle prove raggiunta dal giudice di Vicenza. L'appellata nel costituirsi ritualmente contrastava l'impugnazione principale in ragione della genuinità del rapporto di stage, delle convenzioni prodotte in atti e della istruttoria svolta sul tema. In via subordinata contestava l'entità delle sanzioni applicate dall'Inps; in via incidentale instava per la correzione della motivazione nel punto in cui aveva ritenuto irregolare la fattispecie e compensato le spese di lite.

In via istruttoria riproponeva le istanze istruttorie già formulate in primo grado.

4. Il proposto appello dell'Inps non merita accoglimento siccome infondato per le ragioni che seguono.



Come evidenziato dalle parti nel caso di specie l'avviso di addebito opposto in primo grado era stato fondato su un verbale di accertamento della Direzione territoriale del lavoro di Vicenza che aveva contestato alla società odierna appellante, nell'ambito di un controllo più ampio che aveva investito anche altri soggetti, a seguito di accesso dell'8.8.13, la presenza di 13 minori impiegati con mansioni di aiuto cuochi, camerieri, addetti alla reception in virtù di rapporti di stage per periodi di "alternanza scuola lavoro"; studenti iscritti presso istituti scolastici alberghieri con sedi in province del centro e sud Italia (cfr. doc. 2 parte appellante Inps e allegato 1).

Ad avviso degli ispettori a fronte dell'esistenza di una convenzione stipulata tra gli istituti scolastici e la _____, società di San Marino, sostituita poi da altra società denominata _____ con sede in Svizzera, che si obbligava, dietro pagamento di un importo unitario per ciascun stagista corrisposto dalle singole strutture alberghiere, ad individuare gli imprenditori privati che avrebbero potuto ospitare i ragazzi e consentire loro di svolgere dei periodi di stage, ritenuta l'attività concretamente svolta dalla società premenzionata che non era un ente di formazione riconosciuto ed accreditato, né tanto meno una società autorizzata alla attività di somministrazione, era stato creato un sistema di reclutamento di manodopera a basso costo in favore delle strutture alberghiere in violazione della normativa che disciplinava l'attività di alternanza Scuola Lavoro, con conseguente evasione degli obblighi contributivi da parte degli enti ospitanti che potevano utilizzare soggetti tra i 16 e i 18 anni senza alcun obbligo contributivo per l'esecuzione di mansioni semplici e in periodi di picco di attività.

A sostegno della pretesa creditoria l'Inps oltre ai verbali, instava per l'escussione degli ispettori e dei soggetti interessati alla vicenda che si era svolta in un periodo temporale intercorrente tra l'ottobre 2011 e i primi mesi dell'anno 2012.

Il giudice di Vicenza dava corso all' istruttoria richiesta dalle parti compresa in particolare la prova delegata proposta dall'Inps ed all'esito della stessa così concludeva: "... Il caso in esame deve essere valutato con riferimento all'art. 18 L. 196/97 e art. 1 D.lgs 77/05 i quali regolano la cd. *alternanza scuola lavoro*. Più precisamente i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici o privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodo di apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro. Le norme prevedono quindi necessariamente sia l'apporto e la presenza di soggetti specificatamente orientati alla formazione che la sottoscrizione di



convenzioni stipulate direttamente tra gli istituti scolastici e le realtà disponibili ad accogliere gli studenti. Questi sono i requisiti necessari per l'attuazione della normativa, la cui assenza comporta l'inapplicabilità della normativa richiamata. Nel caso di specie risulta in atti che _____ srl. sostituita alla fine del 2012 dalla _____, Con sede in Svizzera, hanno provveduto alla raccolta e selezione dei nominativi degli studenti forniti da vari istituti scolastici a fronte delle richieste di personale da parte delle ditte interessate, all'esecuzione pratica dello stage e alla fatturazione alle ditte ospitanti di una cifra a forfait per ciascun tirocinante accolto.

_____ srl e _____) sagl non possono ritenersi soggetti riconosciuti e accreditati ai sensi delle vigenti normative e pertanto devono considerarsi estranei alla normativa che legittima l'alternanza scuola lavoro. L'utilizzazione degli studenti si è svolta al di fuori delle competenze degli istituti scolastici di appartenenza i quali avrebbero dovuto curare direttamente la ricerca ed i contatti con le imprese cui inviare i propri studenti. Tuttavia, pur essendosi realizzata una fattispecie analoga e sovrapponibile alla somministrazione irregolare, in quanto attuata da soggetti privi della necessaria autorizzazione amministrativa, INPS non ha fornito adeguata prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione. L'ampia istruttoria espletata ha infatti evidenziato che gli stagisti, a seconda dell'indirizzo scolastico prescelto, erano presenti chi in cucina e chi in sala solo per gli orari imposti dalla scuola di provenienza ed erano orari comunque flessibili; i compiti erano generalmente semplici data l'inesperienza, ma con una generale progressione. Va rilevato inoltre che la società ricorrente nel periodo oggetto di causa non aveva carenza di organico e quindi non è stato dimostrato che abbia in qualche modo sfruttato le prestazioni lavorative degli studenti.”.

5. Il primo motivo non merita accoglimento.

Secondo l'appellante avendo il giudice accertato che nel caso concreto non sussistevano i presupposti normativi per l'applicazione dello schema normativo invocato dell'alternanza scuola lavoro, allora, indipendentemente dalle modalità di svolgimento concreto dei rapporti, gli stessi dovevano essere qualificati come rapporti di natura subordinata, con conseguente obbligo contributivo a carico della società appellata. A sostegno della propria censura produceva altra pronuncia su tema analogo del Tribunale di Vicenza (n. 61/17) che si era espressa in senso favorevole all'ente.

La Corte non condivide le argomentazioni dell'appellante, ritenuto che le norme invocate ed in particolare il decreto legislativo 77/05 non contiene alcuna norma sanzionatoria analoga alla disposizione di cui all'art. 27 e 28 legge n. 276/03.

In particolare non esiste alcuna previsione normativa che consenta, prescindendo dall'analisi concreta delle modalità di svolgimento del contratto, di ritenere che in assenza astratta dei parametri



previsti per lo stage in capo al soggetto che si era occupato di porre in contatto le scuole con la struttura alberghiera appellata, il rapporto instaurato con gli studenti (per brevi periodi al più di due settimane comprensive anche del sabato e domenica), fosse di natura subordinata.

La valutazione del giudice non risulta quindi contraddittoria come denunciato dall'Inps il cui motivo di appello non può essere accolto.

6. Del pari va rigettato il secondo motivo con cui l'ente ha censurato la valutazione delle istanze istruttorie condotta dal tribunale, lamentando che la stessa non sia stata ampia; in merito peraltro nessuna istanza istruttoria è stata formulata in questo grado dall'Inps, che neppure ha riprodotto le prove richieste ed ammesse in primo grado.

Per quanto esposto sopra la pretesa di pagamento era stata fondata dall'ente sui verbali ispettivi dimessi (cfr. docc. 2 e 4 parte appellante); tuttavia a fronte della natura di cognizione del giudizio era onere dell'ente previdenziale provare la fondatezza dei propri assunti.

Come correttamente rilevato dalla parte appellata gli studenti oggetto del verbale di accertamento dell'INPS, avevano svolto i loro stage presso la _____ per periodi massimi di 2/3 settimane, in forza di convenzioni stipulate direttamente tra la _____ le scuole ai sensi del D.L. 15.04.2007 (recante la "*definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro*") e sulla base di un progetto formativo deliberato dal consiglio di classe; l'inserimento degli studenti era sempre stato regolarmente comunicato all'Inail e nel corso dello stage gli studenti erano stati seguiti da uno o più docenti accompagnatori, incaricati di controllare e certificare il corretto svolgimento del progetto formativo ed il rispetto della convenzione. Nel corso dello stage, infine, gli studenti non avevano mai ricevuto alcun compenso pecuniario.

Parte appellata aveva documentato le convenzioni sottoscritte con gli istituti scolastici alberghieri indicati dall'Inps (cfr. doc. 2 parte appellata).

Inoltre i testimoni escussi in particolare _____ e la _____ addetta alla reception avevano confermato che oltre agli studenti nei locali erano presenti anche i docenti; circostanza ammessa anche dalla testimone dell'Inps escussa in sede delegata che aveva dichiarato che c'era un docente che si era recato in loco per verificare l'andamento dello stage.

La medesima testimone aveva altresì dichiarato che il proprio stage e quello delle altre due compagne, era stato concordato dalla Preside e dai docenti; che avevano svolto mansioni semplici di aiuto in cucina e che a seguito della formazione gli studenti erano stati posti nelle condizioni di poter svolgere compiti ulteriori (cfr. la cd. Piermattei aveva preparato un piatto).

La testimone aveva altresì confermato di aver ricevuto spiegazioni e informazioni dalle persone della struttura che l'avevano seguita sul campo.



A fronte delle risultanze istruttorie va del pari osservato che l'Inps non aveva provato che le società [redacted] e [redacted] non avessero svolto attività di somministrazione; né che lo schema normativo di cui all'art. 18 legge 196/97 e di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 77/05 non fosse stato rispettato.

In particolare la convenzione tra le società citate e gli istituti scolastici citata e ampiamente riportata nel verbale ispettivo, non era stata prodotta in giudizio né le fatture che ad avviso dell'ente comprovarebbero i pagamenti intercorsi tra la Bassano e la società intermediatrice per il contatto ottenuto con lo studente.

La legge dell'alternanza scuola lavoro esclude ai sensi dell'art. 4 legge 53/00 che questi periodi possano costituire rapporto di lavoro subordinato; a fronte di tale previsione era l'Inps che avrebbe dovuto allegare in giudizio prove che consentissero di superare tale previsione.

Nel caso di specie nessun indice neppure presuntivo del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società appellata e i giovani che avevano operato in periodi di tirocinio è stato provato dall'Inps.

A ciò si aggiunga che mediante la produzione del Lul la società aveva documentato che nei periodi in contestazione l'ente ospitante non aveva penuria di personale che nel tempo era sempre stato pressochè costante (10 persone oltre ai proprietari dell'Hotel).

Né è provato che nei periodi in cui si sono svolti gli stage vi sarebbero stati dei picchi di attività che avrebbero giustificato e resa necessaria la presenza di ulteriore personale.

Le convenzioni dimesse attestano il contatto intercorso tra le scuole e la struttura alberghiera oltre alla comunicazione Inail effettuata da parte degli istituti scolastici che si erano resi garanti della genuinità del percorso offerto ai propri studenti i quali in tal modo potevano ottenere una formazione professionale con competenze spendibili anche sul mercato di lavoro (finalità propria della legge 77/05).

A fronte dei dati oggettivi presenti in causa non può essere condivisa la posizione difensiva dell'Inps secondo cui la [redacted] avrebbe utilizzato in modo fraudolento lo strumento legale per trovare manovalanza a basso costo.

La circostanza che i compiti svolti dai singoli studenti fossero semplici e ripetitivi non è sufficiente per fondare l'assunto dell'istituto ritenuto che si trattava di studenti che avevano scelto un percorso scolastico professionale nell'ambito alberghiero e che non è provato che fossero dotati di competenze tali da poter operare al pari di un lavoratore professionale.

La testimone [redacted] per quanto esposto aveva confermato che al termine dello stage vi era stato comunque un accrescimento del bagaglio professionale posseduto; né ha riferito elementi che possano consentire di confermare anche lo sfruttamento orario lamentato dall'ente previdenziale.



I testimoni ~~de~~ hanno confermato che al termine del percorso rilasciavano una valutazione che era valida anche ai fini della preparazione scolastica.

Come evidenziato anche dalla parte appellata effettivamente quanto previsto dalla legge 77/05 nel caso concreto si era realizzato trattandosi di finalità formativa rispettata, realizzazione dei percorsi e funzione tutoriale, come anche la valutazione e certificazione dei crediti (cfr. artt. 5,6 medesima legge).

Ne consegue che la mancata autorizzazione in capo alle società definite dall'Inps di somministrazione non è sufficiente a provare la frodolenza della fattispecie.

Pertanto l'appello dell'Inps va rigettato; le ragioni del rigetto consentono di ritenere assorbite le doglianze proposte dall'appellante incidentale. Rispetto alle spese, va del pari osservato che effettivamente in primo grado vi era stata una soccombenza parziale della società le cui censure formali rispetto all'avviso opposto erano state rigettate dal giudice di primo grado e quindi anche la motivazione sul punto del giudice era stata congrua e non era dipesa dalla questione giuridica affrontata nel merito.

La novità della questione e la presenza di precedenti di merito di contenuto difforme, senza alcun arresto di legittimità, giustifica la compensazione delle spese del grado.

Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in reclamo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:

- Rigetta l'appello e conferma , per quanto in motivazione, la sentenza impugnata;
- Spese del grado compensate;
- Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale INPS dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in reclamo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Venezia, 24 ottobre 2019

Il Consigliere Estensore

Dott. Annalisa Multari

IL PRESIDENTE



Dott. Gianluca Alessio

